

Legge regionale 09 dicembre 2015 , n. 32 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero).

Art. 21

(Sostituzione dell'articolo 31 della legge regionale 8/2003)

1. L'articolo 31 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:

<<Art. 31

(Aiuti di Stato)

1. Qualora i finanziamenti di cui alla presente legge configurino aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Amministrazione regionale provvede all'adempimento degli obblighi procedurali in materia, secondo le modalità individuate nei provvedimenti attuativi.>>.